

TAR LAZIO

Ricorso n. 232/2013 - Alessia Colombo contro Ministero Istruzione

Richiedente: Avv. Gioia Vaccari Viale Gioacchino Rossini 18 Roma CF VCC GIO46B64H501C P.I. 12267881006 (Studio Legale Vaccari-Ass.Prof.)

Ricorso TAR Lazio Sez III n 232/2013 di Alessia Colombo con Avv Gioia Vaccari, contro Min. Istruzione, Università e Ricerca ed altri, per l'annullamento del decreto n. 735 del 6 novembre 2012 del Dir. Gen. Min. Istruzione Università e Ricerca Dipartimento Università e altro Direzione Gen. Coord. e Sviluppo della Ricerca di approvazione delle risultanze dei lavori dei Comitati di Selezione e dei panels per le audizioni sulla cui base e dei costi congrui definiti dai Comitati di Selezione sono stati ammessi a finanziamento i progetti di cui al bando del 27.12.2011-12.1.2012 per la realizzazione del programma Futuro in Ricerca, con un punteggio di 123 in linea 1, di 120 in linea 2 di 122 in linea 3 e pertanto per la linea 1 di n 21 progetti rientranti nei 123 punti con esclusione del progetto presentato dalla ricorrente con 120 punti; per l'annullamento del d.dir. del 27.12.2011 di emanazione del bando Futuro in Ricerca nella parte in cui ha previsto i panel di esperti per le audizioni; del d.dir. del 1.12.2012 di modificazione e rettifica del detto bando; del d.dir. n. 576/2012 di nomina dei panels di esperti per le audizioni; dei verbali dei lavori dei panels per le audizioni dei progetti della linea 1 e specificamente di quello di valutazione del progetto della ricorrente, non noti; ove occorra dei d.dir. n. 697/2012, n. 700/2012 e n.789/2012 di approvazione progetti ammessi escluso quello della ricorrente; dei verbali del Comitato di selezione di valutazione del progetto della ricorrente e di quelli di determinazione dei costi congrui, non noti; dei verbali del panel di esperti sulla audizione della ricorrente. Motivi del ricorso: 1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 240/2010 artt. 20 e 21; Omessa emanazione dei criteri di ricerca di cui all'art. 20 l. citata; Omessa



emanazione dei criteri generali della attività di selezione e valutazione. 2) Violazione della legge 240/2010 artt. 20 e 21; Omessa previsione normativa delle competenze dei panel di esperti; Violazione dei principi concorsuali. 3) Violazione principi concorsuali. Assenza di specifici criteri di valutazione della audizione dei coordinatori. 4) Ulteriore violazione dei principi concorsuali; Violazione del bando di selezione. Difetto assoluto di motivazione. Sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti: 1) Violazione della legge n. 240/2010; Violazione del d.m. n. 173/2004; Violazione dei principi in materia di procedure selettive. 2) Difettoso ed erroneo iter procedimentale. Violazione del principio di trasparenza della attività amministrativa. Difetto assoluto di motivazione. 3) Violazione dei principi in materia concorsuale e/o di selezione; Violazione del principio di imparzialità; Difetto ed errore nel procedimento. Difetto di motivazione. Irrazionalità. 4) Violazione del principio di imparzialità. Violazione dei principi concorsuali. Difettoso ed erroneo iter procedimentale. Irrazionalità. Con ordinanza n. 9002/13 del 19.4.13, il Presidente della Sezione III ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono rientrati nelle graduatorie finali della linea 1, linea 2 e linea 3, autorizzando la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami attraverso inserzione nella G.U. della Repubblica Italiana, con esenzione dell'indicazione nominativa dei controinteressati. Si notifica pertanto il ricorso ai soggetti il cui nominativo è presente nelle graduatorie finali della linea 1, linea 2 e linea 3 approvate con gli atti impugnati.

Roma, 2 maggio 2013

avv. Gioia Vaccari

TS13ABA6257 (A pagamento).

